

N. 01645/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 03902/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 3902 del 2010, proposto da:
Annamaria Di Pinto e Domenico Terracciano, rappresentati e difesi
dagli avv. Alberto Corrado e Francesco Brunelli, con domicilio eletto
in Napoli, viale A. Gramsci 19, presso avv. Carlo Sarro;

contro

- Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Miani, con domicilio eletto in Napoli via S. Lucia, 81, presso l'avvocatura regionale;
- Commissario ad Acta per l' Attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario, non costituito;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Associazione Nefropatici Emodializzati e Trapiantati Regione Campania (A.E.R.C.) Onlus, Serafina Lettieri, Mariarosaria Canfora,

Antonietta Attanasio, rappresentati e difesi dagli avv. Giulio Gomez D'Ayala e Giuseppe Sollazzo, con domicilio eletto presso Giuseppe Sollazzo in Napoli, via Stendhal, 23;

per l'annullamento

del decreto commissariale n.17 del 24/3/2010 avente ad oggetto la sospensione dell'erogazione a carico del servizio Sanitario Regionale dei prodotti dietetici ai pazienti con insufficienza renale cronica, nonché degli atti connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2010 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il provvedimento impugnato revoca totalmente l'ampio beneficio in precedenza accordato senza alcuna considerazione sulla concreta possibilità dei pazienti non abbienti di far fronte alla spesa, nonché sulla possibilità di adottare appropriate misure contributive rapportate alle capacità reddituali e alle condizioni di salute degli assistiti nei limiti per quanto esigui compatibili con le risorse

finanziarie disponibili, anche in considerazione di un possibile consequenziale aggravio della spesa per trattamenti terapeutici;
Ritenuto che il danno lamentato risulta grave ed irreparabile;
Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della legge n. 1034 del 1971;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, accoglie la domanda cautelare, fatti salvi i provvedimenti ulteriori dell'amministrazione a seguito del riesame della questione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Guida, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere, Estensore

Paolo Corciulo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/07/2010

IL SEGRETARIO